

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 53 del 07/12/2015

Oggetto: istituzione della "Cappella comunale della Legalità" nel Cimitero di Poggioreale in luogo della cappella privata funeraria, già epigrafata "de Guevara-Suardo, duchi di Bovino e di Castellairoli" (A.D. 1843), sita nel quadrato monumentale del Cimitero di Poggioreale, contrassegnata con il n. 58, acquisita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 53 del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli.

Approvazione del Bando per l'assegnazione di n. 50 loculi per resti mortali ubicati nella "Cappella comunale della Legalità" per il solo utilizzo immediato e del relativo modello di istanza di assegnazione.

Atto senza impegno di spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- A questa Amministrazione si è posta l'obiettivo di una riorganizzazione complessiva del "Sistema Cimiteri" con l'affermazione di una nuova centralità pubblica, in qualità di soggetto regolatore degli interessi collettivi e individuali dei cittadini, ed ha avviato, tra l'altro, un complesso di azioni tese a contrastare efficacemente illegalità e abusivismo nei cimiteri di Napoli;
- ▲ il Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli (Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2006) si pone espressamente quale strumento normativo per armonizzare le attività di enti pubblici e privati nei Cimiteri cittadini, così da «garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria» (cfr. art. 1, comma 1);
- ▲ i suoli cimiteriali, dal punto di vista normativo, sono beni appartenenti al demanio pubblico, come stabilito dall'art. 824, secondo comma, del codice civile del 1942, così risultando del tutto inalienabili ai sensi dell'art. 823 c.c., primo comma. Anche prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942, i cimiteri erano beni di proprietà comunale, come tali in linea di principio non liberamente disponibili da parte dei privati concessionari; il regolamento nazionale in materia contenuto nel D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, all'art. 94 ha introdotto il divieto assoluto di cessione dei manufatti cimiteriali, divieto poi confermato dall'identico primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, succeduto al precedente;
- ▲ il Comune di Napoli ha dato attuazione a tale divieto con l'approvazione del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli (Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2006), che all'Articolo 53 "Cessioni tra privati" << 1. E' vietata qualunque cessione diretta tra privati >> ha sancito espressamente l'inalienabilità della concessione;
- ▲ la legittimità di tale divieto è divenuta ormai pacifica, poiché confermata dalle numerose e univoche sentenze del T.A.R. Campania e del Consiglio di Stato, chiamati a pronunciarsi nel corso degli ultimi anni su tutti i casi di revoca delle concessioni cimiteriali e acquisizione dei manufatti cimiteriali che l'Amministrazione ha adottato a seguito di indagini penali su illecite compravendite di cappelle e edicole, in violazione del divieto regolamentare;
- ▲ la natura pienamente concessoria del diritto di sepolcro, ribadita dalla Giurisprudenza amministrativa, e conformativa del rapporto tra concessionario e Ente concedente, è pienamente funzionale all'uso del suolo pubblico cimiteriale, inteso come risorsa scarsa e bene comune, capace di essere sottratto al godimento generale e rimesso all'uso e godimento esclusivo del singolo concessionario solo per finalità di interesse generale e per un periodo limitato nel tempo, attraverso un procedimento di concessione che verifichi la sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti per poter fruire di tale bene, lungo tutta la durata del rapporto ed a riappropriarsi del bene al momento della scadenza della concessione o al venir meno dell'interesse del concessionario.

Adb

PREMESSO inoltre che:

- in questi ultimi anni il Servizio Cimiteri, a seguito di un esaustivo parere rilasciato dall'Avvocatura Comunale, ha messo a punto le procedure amministrative tese all'applicazione dell'Articolo 49 "Decadenza della concessione e obblighi del concessionario" del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli che al comma 3 recita << 3. La realizzazione di un manufatto funebre in difformità sostanziale dal permesso di costruire comporta, oltre alle sanzioni previste dal DPR 380/01 e dal D.Lgs. 42/2004, la decadenza della concessione del suolo e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, degli importi a qualsiasi titolo versati, nonché delle opere edilizie realizzate >>;
- Le univoche sentenze del T.A.R. Campania e del Consiglio di Stato hanno confermato che la realizzazione di opere edilizie abusive, in mancanza (o in difformità) del titolo edilizio autorizzativo, costituiscono variazione essenziale del manufatto in violazione dell'art. 29 "Permesso di costruire" del vigente Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli, dell'art. 28 del Piano Regolatore Cimiteriale e dell'art. 5 secondo comma delle Norme tecniche di attuazione del P.U.A. di Poggioreale, disponendo in tali casi, come sanzione, l'applicazione del citato articolo 49 che, come detto, dispone la revoca della concessione di suolo e, per l'effetto, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto funerario.

CONSIDERATO il caso di specie:

- ▲ la Cappella funeraria "de Guevara-Suardo, duchi di Bovino e di Castellairoli" (A.D. 1843), sita nel quadrato monumentale del Cimitero di Poggioreale, contrassegnata con il n. 58, fu acquistata dal duca di Bovino con atto prot. 4995 in data 5 novembre 1843 a firma del Sindaco di Napoli;
- ▲ in data 12 aprile 2011, il Servizio tecnico cimiteriale ha accertato "l'esecuzione di opere abusive nella cappella funeraria ubicata sul suolo cimiteriale sito nella zona monumentale del Cimitero di Poggioreale contrassegnata dal n. 58, concesso in origine al Signor de Guevara Suardo con contratto di concessione suolo n. 507/1843" (relazione prot. n. PG/2011/236043 del 12.4.2011);
- in data 15 aprile 2011, il Servizio Cimiteri ha notificato agli eredi de Guevara-Suardo l'avvio del procedimento per la decadenza della concessione di suolo n. 507/1843 e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale della suddetta cappella funeraria, per opere eseguite senza autorizzazione edilizia (manufatto, tra l'altro, sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004), ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli; il provvedimento applica per la prima volta in maniera puntuale la sanzione prevista dal citato art. 49 del vigente Regolamento comunale in caso di lavori abusivi nelle Cappelle funerarie;
- in data 6 giugno 2011, gli avvocati degli eredi de Guevara-Suardo, per dimostrare l'estraneità dei propri assistiti al procedimento relativo ai contestati lavori abusivi, hanno trasmesso al Servizio Cimiteri copia dell'atto notarile di compravendita del manufatto in questione, Repertorio n. 97825 raccolta n. 16570, stipulato il 4 febbraio 2011 a favore di un acquirente;

Adb

- ▲ la trasmissione di tale atto notarile ha evidenziato la avvenuta vendita dell'immobile, realizzata dagli eredi **in violazione dell'articolo 53** del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli, integrante i presupposti del procedimento amministrativo relativo alla decadenza della concessione;
- ▲ in data 3 ottobre 2011 con Determina Dirigenziale n. 43, il Dirigente del Servizio Cimiteri ha disposto nei confronti degli eredi de Guevara-Suardo la decadenza della concessione di suolo cimiteriale n. 507 rilasciata nel 1843 al Sig. Guevara Suardo duca di Bovino e, per l'effetto, l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto funebre ivi esistente, per violazione dell'art. 49, nonché per la vendita vietata ai sensi dell'art. 53, del vigente Regolamento comunale;
- ▲ in data 3 ottobre 2012 funzionari tecnici ed amministrativi del Servizio Cimiteri, unitamente a personale della Polizia Municipale U.O. Tutela aree Cimiteriali, hanno stilato e sottoscritto il Verbale di presa in possesso in capo all'Amministrazione comunale di Napoli della suddetta Cappella funeraria contrassegnata con il n. 58, che è risultata libera da resti mortali e da cose;
- ▲ in data 4 settembre 2013 il T.A.R. Campania Sezione VII, con sentenza n. 4158/2013, ha respinto il ricorso contro i provvedimenti del Comune e, successivamente, in data 26 settembre 2014 il Consiglio di Stato Sezione V, con sentenza n. 4831/2014, nel respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado, ha definitivamente confermato la correttezza del procedimento amministrativo instaurato dal Comune di Napoli con l'irrogazione delle sanzioni derivanti dagli artt. 49 e 53 del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli.

PRESO ATTO:

- della definitiva acquisizione al patrimonio comunale della cappella funeraria "de Guevara-Suardo, duchi di Bovino e di Castellairoli" (A.D. 1843), sita nel quadrato monumentale del Cimitero di Poggioreale, contrassegnata con il n. 58, a seguito delle sentenze emesse dalla Giustizia Amministrativa;
- A che la suddetta cappella funeraria è costituita da un piano ingresso con n. 32 loculi posti su file verticali e da un sottostante piano ipogeo con due locali comunicanti tra loro con n. 18 loculi, per un totale di n. 50 loculi utilizzabili solo per resti mortali in quanto non raggiungono le dimensioni minime previste dal vigente Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285/90) per l'utilizzo come loculi per tumulazione.

VERIFICATO:

- A che il modello di bando e il modello di istanza per l'assegnazione di un loculo per resti mortali, rispettano le condizioni relative alla normativa vigente in materia rinviando in ogni caso per quanto non espressamente previsto all'art. 824 del Codice Civile (regime dei beni demaniali) e al "Regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali" del Comune di Napoli approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 21/02/2006;
- ♣ che i prezzi dei manufatti applicati dall'Amministrazione sono quelli come approvati dalla Delibera di C.C. n. 34 del 6 agosto 2015.

All

Tutto quanto premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

- ▲ Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli EE.LL.), con particolare riferimento all'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- ▲ Considerato che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo:

DETERMINA

- di istituire la "Cappella comunale della Legalità" nel Cimitero di Poggioreale, gestita in modo diretto dal Servizio Cimiteri Cittadini, in luogo della cappella privata funeraria, già epigrafata "de Guevara-Suardo, duchi di Bovino e di Castellairoli" (A.D. 1843), sita nel quadrato monumentale del Cimitero di Poggioreale, contrassegnata con il n. 58, acquisita al patrimonio comunale, libera da resti mortali e da cose, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 53 del vigente Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri del Comune di Napoli;
- di assegnare, per garantire la liberazione delle fosse di interro nelle aree comunali, i n. 50 (cinquanta) loculi per resti mortali nella "Cappella comunale della Legalità" per il solo utilizzo immediato, a favore cioè di cittadini napoletani che hanno resti mortali da esumare entro il 31 gennaio 2016, posti nelle fosse delle aree comunali di tutti i cimiteri cittadini, e di istruire le istanze pervenute al Comune di Napoli in ordine alla data di morte, dalla più remota alla più recente:
- di approvare in conseguenza il bando (Allegato A) e il modello di istanza (Allegato B) che fanno parte integrante del presente atto per l'assegnazione dei n. 50 (cinquanta) loculi utilizzabili per resti mortali, per il solo utilizzo immediato, nella suddetta "Cappella comunale della Legalità";
- di affidare, ognuno per la propria parte di competenza, il procedimento amministrativo di assegnazione loculi alla U.O.I. "Gestione autorizzazioni cimiteriali" e la gestione ordinaria della "Cappella comunale della Legalità" alla U.O.I. "Gestione e controllo Cimiteri cittadini".

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del Dlgs 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.02.2013, n.4.

Il Dirigente

(dott. Andrea de Giacomo)